



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Ambiente e U.D.A.

Prot n. 59252 del 12/10/23
R.O. 541/2023 DEL 12/10/23

Oggetto: Riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature degli impianti termici per la climatizzazione invernale sul territorio del Comune di Lissone.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che normano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

RILEVATO CHE il territorio del Comune di Lissone ricade interamente nella zona climatica "E", per la quale, l'art. 2 del D.P.R. 74/2013 dispone che, nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per un massimo di 14 ore giornaliere, tra le 05:00 e le 23:00;

CONSIDERATO CHE:

- da alcune settimane si stanno verificando condizioni climatiche particolari, caratterizzate da alta pressione e temperature giornaliere mediamente più alte rispetto a quelle tipicamente autunnali;
- le condizioni di alta pressione favoriscono notoriamente l'accumulo del particolato e di altre sostanze inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale, nonché dell'utilizzo giornaliero e delle temperature massime ambientali, sono da ritenersi misure idonee al contenimento delle emissioni nocive;
- il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale di fornitura del gas naturale, e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità del gas e alla riduzione programmata dei consumi;

RICHIAMATO il DM n. 383 del 6/10/2022, che ha ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica "E" a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

RITENUTO PERTANTO CHE le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Ambiente e U.D.A.

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- l'art. 27 della Legge Regionale n.24/2006;
- Il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

ORDINA

per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs. 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- riduzione del periodo di esercizio dell'impianto termico per la climatizzazione invernale con definizione della durata dello stesso **dal 22/10/2023 al 07/04/2024**;
- riduzione del funzionamento giornaliero per la climatizzazione invernale ad un massimo di 13 ore, comprese nella fascia oraria 05:00 – 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura ambientale dell'aria, di cui all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e, senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sopra richiamata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall' notificazione



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Ambiente e U.D.A.

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento;

IL SINDACO

Laura Borella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.